

ALLEGATO 14

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Classificazione Consip: **AMBITO PUBBLICO**

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione: *<barrare le polizze richieste per la specifica iniziativa:*

- ☒ Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. _____
Compagnia _____
- ☒ Polizza Responsabilità Civile Professionale n. _____
Compagnia _____
- ☒ Polizza Responsabilità Civile Prodotti n. _____ Compagnia _____

afferente/i l'Accordo Quadro e i contratti di fornitura avente ad oggetto il Multiservizio Integrato Energia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che prevede le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici, compresa l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, e di tutti gli impianti ad essi connessi, la fornitura dei vettori energetici, termico ed elettrico, e la realizzazione di interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto oggetto dei suddetti servizi, stipulato da e/o nell'interesse dell'Aggiudicataria, stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* _____) in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice
COMMITTENTE	Consip S.p.A.
CONTRAENTE	L'aggiudicatario dell'Appalto
ASSICURATO	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.
OGGETTO DELLA GARANZIA	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 delalle ore 24.00 del.....

Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente e le Amministrazioni acquirenti, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora la Committente e le Amministrazioni acquirenti fossero chiamate a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a queste la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla _____, Via _____ oppure via PEC all'indirizzo PEC _____ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

Art. 5 Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

A) Sezione RCT

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi.

Art. 2 Massimale

€ 5.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

La polizza dovrà richiamare le seguenti clausole aggiuntive:

- a) Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti di CONSIP / Pubbliche Amministrazioni acquirenti, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- b) Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento/anno;
- c) Lavoro presso terzi senza sottolimiti;
- d) Inquinamento accidentale;
- e) Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- f) Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- g) Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- h) Danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell'ambito dei lavori;
- i) Danni a cose in consegna e custodia con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- j) Danni a terzi causati da attività di scavo;
- k) Danni derivanti dall'attività di fornitura.

B) Sezione RCO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

Art. 3 Prestatore di lavoro

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Appalto.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno

N.B. Nel caso di aggiudicazione di più lotti:

€ 5.000.000,00 per sinistro e € 5.000.000,00 per anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

L'Assicurazione comprende anche:

- a) le perdite patrimoniali conseguenti a danni materiali e diretti, compresi quelli alle cose sulle quali si eseguono i lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) i danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) Rc personale del "Terzo Responsabile" (laddove previsto).

Art. 4) Validità temporale

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio della prestazione oggetto dell'appalto, purché richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto. Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza, così come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, e sempre che non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purché tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto delle merci e dei prodotti oggetto dell'appalto, consegnati trasferiti dall'Aggiudicatario a terzi.

Art. 2 Massimali

€ 5.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

- a) Danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% de massimale di polizza.
- b) Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti della Ditta appaltante, ai Subappaltatori e ai loro Dipendenti.

Art. 4) Validità temporale

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto, purché richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto. Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza, così come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, e sempre che non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purché tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.

NOTA BENE

La polizza RC Prodotto dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario unicamente qualora questi rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:

- a) Produttore;
- b) Fornitore, distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs – Codice del Consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore.

Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio.

In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la Polizza RC Prodotto non deve intendersi richiesta.

NOTA VALIDA PER TUTTE LE SEZIONI

Si conviene tra le Parti che in presenza di importi deducibili previsti in polizza, a seguito di sinistro indennizzabile (franchigie o scoperti), questi restano a carico del Contraente e non sono pertanto opponibili alla Stazione Appaltante nei casi in cui lo stesso risulti beneficiario dell'indennizzo. Fermo il diritto della Società di intraprendere le azioni – nei confronti del Contraente – volte al recupero di detti importi deducibili.